

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 144 Segnalazioni

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.